



# **TRIBUNALE DI PALERMO**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Michele Ruvolo, della Sezione Distaccata di Bagheria, ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero 59/03 R.G.A.C.

### **T R A**

**C. T.**, elettivamente domiciliato in Bagheria, via L. Maggiore n. 11, presso lo studio dell'avv. Pietro Incandela, che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione

**ATTORE**

### **E**

**I.N.A. VITA s.p.a.**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* elettivamente domiciliata in Palermo, via Terrasanta n. 39, presso lo studio dell'avv. Fabio Tulone, che la rappresenta e difende per procura in calce alla margine della comparsa di costituzione e risposta

**CONVENUTA**

**OGGETTO:** condanna al pagamento di somma di denaro

All'udienza del 25 gennaio 2006 i procuratori delle parti concludevano come in atti.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato in data 6-10 giugno 2003 **C. T.** conveniva in giudizio dinanzi a questo giudice la **I.N.A. VITA s.p.a.**



deducendo che il 20 novembre 1996 le parti avevano concluso un contratto di polizza vita (recante il n. 61.967.691) con scadenza 20 novembre 2021.

Esponeva il C. che, dopo avere corrisposto alla società convenuta la somma di £ 7.733.073 (pari ad € 3,993,80) a titolo di premi assicurativi fino all'agosto 2001, l'attore aveva chiesto con lettere del 7 marzo 2002 e del 3 gennaio 2003 il riscatto della suddetta polizza al fine di ottenere dalla I.N.A. VITA s.p.a. la restituzione della somma versata.

Stante la persistente inottemperanza alla superiore richiesta da parte della società convenuta, l'attore chiedeva che quest'ultima fosse condannata al pagamento della somma di € 3.993,80, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Costituitasi, la I.N.A. VITA s.p.a. rilevava che, non avendo il C. usufruito del diritto di recesso ex art. 1373 c.c. dalla polizza (esercitabile entro trenta giorni dalla conclusione del contratto) bensì del diritto di riscatto ai sensi dell'art. 1925 c.c., allo stesso non spettava la restituzione dei premi versati ma soltanto un'indennità, che era stata già liquidata dalla società convenuta – basandosi sui parametri all'uopo previsti in seno alle condizioni del contratto sottoscritte dalle parti – nella somma di € 1.807,85.

Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda proposta dall'attore.

Espletata C.T.U., all'udienza del 25 gennaio 2006 la causa veniva posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti, con assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivi giorni 20 per il deposito di memorie di replica.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva questo Giudice che la Dott.ssa G. G. C., nella relazione depositata in data 23 maggio 2005 (in atti), ha rappresentato che, avendo il C. richiesto la risoluzione anticipata del contratto in data 7 marzo 2002, ovvero decorsi più di cinque anni dalla stipulazione del medesimo (avvenuta il 20 novembre 1996), la somma spettante all'attore deve essere determinata secondo i criteri stabiliti dall'art. 8 delle Condizioni Generali di polizza. Tale clausola concede al contraente che abbia versato almeno tre annualità di premio la possibilità di ottenere la risoluzione anticipata del contratto – con effetto a far data dalla richiesta da effettuarsi in forma scritta – pagando, come prezzo di riscatto, un importo da determinare secondi i criteri di calcolo contenuti nelle Condizioni Speciali di contratto.

Applicando i suddetti criteri matematici al caso di specie, il C.T.U. è giunto alla conclusione – oggetto di nessuna contestazione nonché pienamente condivisibile – che l'importo spettante all'attore in conseguenza del riscatto della polizza ammonta ad € 1.800,63, a fronte della somma di € 3.993,80 dallo stesso versata a titolo di premi assicurativi.

Si osserva, peraltro, che l'importo riconosciuto dalla C.T.U. coincide sostanzialmente con quello (pari ad € 1.807,85) che I.N.A. VITA s.p.a. asserisce di avere messo a disposizione del C..

Resta da esaminare se la clausola di cui all'art. 8 delle Condizioni Generali di polizza possa essere considerata vessatoria nella misura in cui subordina il riscatto da parte dell'assicurato al versamento di un importo rilevante al punto da poter determinare un significativo



squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali in danno dell'assicurato.

Giova premettere al riguardo che il contratto in esame rientra senz'altro tra quelli le cui clausole sono soggette al sindacato sulla vessatorietà, trattandosi di contratto concluso tra soggetti che rientrano nelle nozioni di "professionista" e di "consumatore" di cui all'art. 1469 *bis* c.c. (ora art. 3 D.Lgs. 206/2005).

Va osservato, inoltre, che è priva di rilevanza l'eccezione di parte convenuta con riferimento alla tardività con cui l'attore avrebbe sollevato la questione inerente alla vessatorietà delle condizioni contrattuali inerenti alla determinazione del valore di riscatto della polizza. In proposito, basta evidenziare che, ai sensi dell'art. 1469 *quinquies* c.c. (nonché dell'attuale art. 36 D.Lgs. 206/2005), la vessatorietà di una clausola è rilevabile d'ufficio dal Giudice, il quale è quindi tenuto comunque a prendere in esame la relativa questione.

Nel caso di specie, non si ritengono sussistenti i presupposti per dichiarare il carattere vessatorio della clausola di cui all'art. 8 delle condizioni generali di polizza.

Anzitutto, si evidenzia che la predetta clausola non rientra tra quelle che, ai sensi della disciplina vigente, sono riconosciute *ex lege* come vessatorie ovvero sono da considerarsi vessatorie fino a prova contraria. Occorre, pertanto, esaminarne in concreto la portata al fine di stabilire se essa sia idonea a determinare un significativo pregiudizio della posizione contrattuale dell'assicurato-consumatore.

Orbene, giova premettere che il contratto intercorso tra le parti va qualificato come assicurazione sulla vita di natura mista, in quanto



prevede la corresponsione di un capitale ad un terzo designato dall'assicurato (nella fattispecie, il figlio dell'attore C. D.) sia alla scadenza naturale del contratto sia nell'ipotesi di morte dell'assicurato in un momento precedente.

In tema di assicurazione sulla vita, l'art. 1925 c.c. stabilisce che *“le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l'assicurato sia in grado, in ogni momento di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell'assicurazione”*.

Il riscatto è dunque un diritto posto dalla legge a favore e nell'interesse dell'assicurato, in modo da consentirgli di recedere dal contratto con effetti *ex nunc* senza perdere l'intero capitale versato fino a qual momento.

A fronte dell'esercizio del riscatto, l'assicuratore è tenuto a corrispondere all'assicurato una cifra predeterminata, trattenendo la residua parte versata dall'assicurato a titolo di premio.

È insito, invero, nella natura stessa dell'istituto che all'assicurato-riscattante non spetti la restituzione dell'intero capitale versato, giacché una parte di esso deve essere trattenuto dall'assicuratore come corrispettivo per la copertura del rischio relativa al periodo in cui il contratto è stato vigente tra le parti.

Ed è evidente che la frazione di capitale versato spettante all'assicuratore è tanto maggiore quanto più il riscatto sia esercitato in anticipo rispetto alla data di scadenza della polizza, atteso che l'entità del rischio sopportato dall'assicuratore decresce progressivamente con l'approssimarsi della naturale scadenza del



contratto.

Nel caso di specie, va rilevato che l'attore ha chiesto la risoluzione anticipata del rapporto in data 7 marzo 2002, ossia dopo circa un quinquennio di vigenza di un contratto – stipulato il 20 novembre 1996 – che le parti avevano concluso per la durata di venticinque anni (scadenza 20 novembre 2021).

Ebbene, tenuto conto di tutte le considerazioni svolte in precedenza, non può ritenersi portatrice di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali in danno dell'assicurato, e quindi vessatoria, la clausola in ragione della quale la somma spettante al C. in conseguenza del riscatto della polizza ammontava ad € 1.800,63, a fronte dell'importo di € 3.993,80 dallo stesso versato fino a quel momento a titolo di premi assicurativi.

Ciò posto, va ora considerato che, ex art. 8 delle Condizioni Generali di polizza, la risoluzione anticipata del contratto doveva avere effetto dalla data della richiesta di riscatto. Di conseguenza, a partire da tale momento, l'assicuratore era tenuto a versare all'assicurato la somma ad esso spettante in conseguenza del riscatto.

Invero – in base ad un costante orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte, Cass. 16092/02; 13533/01; 7027/01; 1041/98, 7860/95 e 2369/94) – al creditore che deduce la sussistenza di un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del



titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.

Orbene, nel caso in esame, l'attore ha provato di aver comunicato alla I.N.A. VITA s.p.a. la propria volontà di recedere dal contratto e di esercitare il riscatto in data 11 marzo 2002 (vedi data di ricezione della lettera raccomandata in atti), mentre non risulta che la compagnia convenuta abbia provveduto a pagare (e nemmeno a mettere a disposizione) al C. la somma dovuta.

Pertanto, la I.N.A. VITA s.p.a. deve essere condannata a versare all'attore la somma di €1.800,63 – come riconosciuta dal C.T.U., oltre interessi legali dal giorno 11 marzo 2002 fino al soddisfo.

Si precisa che tale importo, riguardando un debito di valuta, dunque soggetto al principio nominalistico e alla disciplina di cui all'art. 1224 c.c., non è suscettibile di rivalutazione monetaria, a meno che il creditore non alleghi e dimostri – ciò che non è avvenuto nel caso di specie – che l'inadempimento del debitore gli ha arrecato un danno maggiore di quello compensato degli interessi legali (tra le tante, cfr. Cass. 13906/02; 10373/02; 4236/01; 6537/1995).

Tenuto conto dell'esito del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite e di porre le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti in ragione della metà per ciascuna.

### **P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:



1) condanna la I.N.A. VITA s.p.a. al pagamento in favore di C. T. della complessiva somma di € 1.800,63, oltre interessi legali dal giorno 11 marzo 2002 fino al soddisfo.

2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;

3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione della metà per ciascuna.

Bagheria, 12 maggio 2006

**Il Giudice**  
**Michele Ruvolo**